UNIONE NAZIONALE DELLE CAMERE CIVILI

Associazione specialistica maggiormente rappresentativa iscritta nell'elenco del Consiglio Nazionale Forense

MEMORIA PER L'AUDIZIONE

Atto del Governo n. 434

Schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la Direttiva 85/374/CEE del Consiglio

(articolo 1, comma 1, e allegato A, numero 4), della legge 17 marzo 2026, n. 36)

Avv. Alberto Del Noce

Presidente dell'Unione Nazionale delle Camere Civili

Roma, 16 settembre 2026

1. Premessa e oggetto della memoria

L'Unione Nazionale delle Camere Civili ringrazia per l'invito e deposita le presenti osservazioni sullo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2024/2853, trasmesso alle Camere il 7 agosto 2026 e assegnato come Atto del Governo n. 434.

La Direttiva (UE) 2024/2853 abroga la Direttiva 85/374/CEE con effetto dal 9 dicembre 2026 La Direttiva abrogata continua, tuttavia, ad applicarsi ai prodotti immessi sul mercato prima di tale data. Il regime transitorio dell'art. 3 dello schema di D. Lgs. è dunque corretto nel suo impianto generale e conforme al dettato europeo.

L'interesse dell'avvocatura civile a questo provvedimento non è di categoria. La responsabilità per danno da prodotto difettoso è la sede in cui l'ordinamento decide quanto costa, per il cittadino danneggiato, dimostrare ciò che non può vedere: il difetto di un prodotto tecnicamente complesso e il nesso che lo lega al danno.

La valutazione REFIT richiamata dall'analisi di impatto della regolamentazione registra che il 53 per cento dei rigetti censiti nell'Unione fra il 2000 e il 2016 è dipeso proprio dalla mancata prova del difetto o del nesso causale. Il nuovo titolo II della parte IV del codice del consumo è, dunque, prima di tutto una disciplina dell'effettività della tutela ai sensi degli articoli 24 e 111 della Costituzione, e come tale l'Unione la esamina.

La memoria esamina il quadro della delega (§ 2), le scelte condivisibili (§ 3), i profili di compatibilità europea e di chiarezza normativa (§ 4), le omissioni e i coordinamenti da correggere (§ 5), l'accesso alla tutela e le opzioni nazionali (§ 6), la prova e l'intelligenza artificiale (§ 7), la pubblicazione dei provvedimenti e i profili di metodo (§ 8). Le conclusioni (§ 9) individuano le richieste prioritarie, distinguendole dai chiarimenti redazionali e dalle proposte di approfondimento.

2. Il quadro della delega e il parametro di legittimità

2.1 Perché la questione si pone

L'articolo 76 della Costituzione consente la delegazione legislativa entro limiti di **oggetto**, **tempo**, **principi** e **criteri direttivi**. L'eventuale superamento di tali limiti può determinare l'illegittimità costituzionale del decreto legislativo. Nel caso in esame occorre verificare separatamente la conformità alla Direttiva, la copertura delle scelte nazionali nella legge di delegazione e la qualità del loro coordinamento con l'ordinamento interno.

2.2 I criteri generali della delega e i margini di attuazione

La legge 17 marzo 2026 n. 36 si limita a inserire la Direttiva (UE) 2024/2853 nell'elenco dell'allegato A, al numero 4). Per questa Direttiva non detta alcun principio o criterio direttivo specifico: lo riconoscono espressamente sia la Relazione Illustrativa sia il Dossier dei Servizi studi di Camera e Senato (Dossier n. 757 – Atti del Governo n. 434, 8 settembre 2026).

L'assenza di criteri specifici non attribuisce al Governo una discrezionalità illimitata, ma neppure riduce il recepimento alla trascrizione del testo europeo. Il contenuto della delega deve essere ricostruito alla luce dei criteri generali, delle finalità dell'intervento e del contesto normativo nel quale esso si inserisce.

- L'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, richiamato dall'articolo 1, comma 1, della legge di delegazione, detta i criteri generali per il recepimento e contempla, alla lettera b) del comma 1, gli interventi occorrenti per il coordinamento con le discipline vigenti, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativa.
- La Direttiva definisce l'oggetto e i risultati da conseguire, nonché i limiti delle opzioni nazionali. La verifica deve quindi riguardare la coerenza di ciascuna scelta con tali vincoli, senza presumere che ogni specificazione non testualmente riproduttiva sia estranea alla delega.

La Corte costituzionale richiede di individuare la portata della delega considerando il complessivo contesto normativo, le sue finalità e la coerenza delle scelte delegate con i relativi indirizzi generali. La presenza di un'opzione europea non esaurisce, a sua volta, la verifica della sua copertura nella delega nazionale.

2.3 Armonizzazione piena e divieto di gold plating

Il vincolo europeo di armonizzazione e il divieto interno di gold plating operano su piani distinti, che non devono essere sovrapposti.

Il vincolo europeo. L'articolo 3 della Direttiva vieta, nelle materie armonizzate, disposizioni nazionali divergenti, anche più favorevoli al danneggiato, salvo le deroghe consentite. L'armonizzazione piena non assorbe tuttavia ogni disciplina collegata alla responsabilità da prodotto. Il *Considerando 43* riconosce margini nazionali su aspetti processuali non regolati, fra cui la specificazione delle richieste di prova, l'accesso a prove

presso terzi, la divulgazione preliminare e le conseguenze dell'inottemperanza. Occorre dunque distinguere la modifica di una regola armonizzata dal completamento di profili rimessi al diritto interno. Le sentenze della Corte di giustizia del 25 aprile 2002, cause C-52/00, C-154/00 e C-183/00, riferite alla Direttiva 85/374/CEE, vanno lette in rapporto a tale delimitazione dell'ambito armonizzato.

Il vincolo interno. L'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge n. 234 del 2012 vieta agli atti di recepimento di introdurre o mantenere «*livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse*», rinviando all'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Il comma 24-ter qualifica come livello superiore, fra l'altro, l'introduzione di requisiti o oneri non strettamente necessari all'attuazione e l'introduzione di procedure o meccanismi operativi più gravosi di quelli strettamente necessari. Il comma 24-quater aggiunge un onere procedimentale preciso: l'amministrazione deve dare conto, nell'analisi di impatto della regolamentazione, delle circostanze eccezionali che rendono necessario il superamento del livello minimo.

Il divieto di *gold plating* è un criterio direttivo della delega, la cui violazione può rilevare ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione. L'eventuale giustificazione eccezionale nell'AIR può operare nei limiti consentiti dall'ordinamento interno, ma non può rendere legittima una disposizione incompatibile con l'armonizzazione piena europea.

2.4 Il criterio di verifica delle singole disposizioni

Per ciascuna disposizione occorre svolgere tre verifiche autonome e coordinate.

- La **prima** riguarda la ***compatibilità europea***: la scelta riproduce correttamente una previsione armonizzata, esercita un'opzione consentita oppure disciplina un aspetto non armonizzato, nel rispetto dell'effettività della tutela?
- La **seconda** riguarda la ***delega nazionale***: la scelta è coerente con l'oggetto e le finalità della legge n. 36 del 2026 e con i criteri generali dell'articolo 32 della legge n. 234 del 2012? Fra i margini europei rilevano, in particolare, gli altri regimi di responsabilità fatti salvi dall'articolo 2, le perdite non patrimoniali dell'articolo 6, paragrafo 2, i sistemi di indennizzo dell'articolo 8, paragrafo 5, la divulgazione preliminare dell'articolo 9, paragrafo 7, la rivalsa, la sospensione e l'interruzione della prescrizione e le deroghe sui rischi di sviluppo.
- La **terza** riguarda il ***gold plating***: la scelta comporta oneri o procedure ulteriori rispetto a quelli necessari e, ove ricorrano i presupposti della disciplina interna, l'AIR ne espone le ragioni eccezionali? Tale motivazione non sostituisce le prime due verifiche.

La Relazione Illustrativa deve perciò rendere riconoscibili il fondamento e la funzione delle singole scelte nazionali. Il generico richiamo agli spazi rimessi agli Stati membri non basta a giustificare una divergenza da una regola armonizzata. Allo stesso modo, il silenzio della Direttiva su un aspetto processuale non implica necessariamente un divieto di disciplina interna. Su questa distinzione si fondano i rilievi che seguono.

2.5 Che cosa accadrebbe in concreto, se una disposizione esorbitasse

La questione non è teorica, e conviene dire con chiarezza quale sarebbe il suo esito pratico, perché è questo a rendere preferibile la correzione in sede di parere.

Nelle controversie fra privati, il contrasto con una direttiva non consente, per il solo effetto diretto della direttiva stessa, di disapplicare la disposizione nazionale. Il giudice deve ricercare un'interpretazione conforme nei limiti consentiti e, ove necessario e ricorrendone i presupposti, può sollevare questione di legittimità costituzionale, anche in riferimento agli articoli 76 e 117, primo comma, della Costituzione. Resta possibile il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell'articolo 267 TFUE. La qualificazione come controversia orizzontale va verificata quando sia coinvolto un soggetto pubblico o riconducibile allo Stato.

Un recepimento non sufficientemente preciso può quindi generare incertezza applicativa e aggravare il percorso di tutela. Sul piano europeo può esporre lo Stato a una procedura di infrazione e, ove ne ricorrano i distinti presupposti, a responsabilità risarcitoria. È preferibile rimuovere in sede di parere le divergenze effettive e le ambiguità suscettibili di incidere sull'esercizio dei diritti.

2.6 Termini della delega e implicazioni procedurali immediate

Il termine per l'esercizio della delega, fissato dall'articolo 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012 in quattro mesi antecedenti il termine di recepimento (9 dicembre 2026), scadeva il 9 agosto 2026. Poiché il termine di quaranta giorni per il parere parlamentare, previsto dall'articolo 31, comma 3, scade il 16 settembre 2026, e dunque successivamente, opera il meccanismo di slittamento di tre mesi contemplato dall'ultimo periodo del medesimo comma 3: il nuovo termine per l'esercizio della delega è il **9 novembre 2026**.

Il Governo dispone quindi di meno di due mesi per esercitare la delega, assicurando il rispetto del termine europeo del 9 dicembre 2026. La mancata conformazione a un ordinario parere parlamentare non comporta, di per sé, un obbligo generale di nuova trasmissione: gli ulteriori passaggi vanno verificati nelle specifiche ipotesi dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012. L'Unione formula proposte circoscritte, distinguendo gli interventi prioritari dai chiarimenti redazionali e dagli approfondimenti da sviluppare nella fase attuativa.

3. Le scelte che l'Unione condivide

La memoria dedica ai profili critici lo spazio maggiore, ma la valutazione complessiva del testo è positiva e va detto con chiarezza. Si condividono, in particolare, i seguenti punti.

- **La tecnica di novellazione**. La sostituzione integrale del titolo II con conservazione della numerazione degli articoli 114-127 e l'inserimento dell'articolo 126-bis evitano la formazione di un corpo normativo separato ed agevolano il coordinamento con il codice del consumo. La giurisprudenza maturata sulla disciplina precedente conserva rilievo nei limiti della compatibilità con le nuove disposizioni; la continuità della numerazione, risalente al codice del 2005, non implica identità di contenuto normativo.

- **L'esplicita inclusione nella nozione di prodotto** (articolo 115) del software e dei file per la fabbricazione digitale, insieme alle materie prime, e la conferma dell'inclusione dell'elettricità, già contemplata dalla disciplina vigente. È coerente con l'articolo 2, paragrafo 2, della Direttiva l'esclusione del software libero e open source sviluppato o fornito nel corso di un'attività non commerciale.
- **L'aggiornamento della platea dei responsabili** (articolo 116) con il rappresentante autorizzato, il fornitore di servizi di logistica e chi apporta modifiche sostanziali, nonché, alle condizioni previste, i fornitori di piattaforme online. Importatore e fornitore non costituiscono figure del tutto nuove rispetto al sistema precedente. La nuova disciplina rafforza l'individuazione di un responsabile nelle vendite dirette da Paesi terzi, in un mercato nel quale, secondo i dati riportati nell'AIR, gli acquisti online di prodotto valgono 42,6 miliardi di euro.
- **L'aggiornamento dei fattori di valutazione della difettosità** (articolo 117, comma 2): la capacità del prodotto di continuare ad apprendere dopo l'immissione sul mercato (lettera c), gli effetti dell'interconnessione (lettera d), il permanere del controllo del fabbricante (lettera e) e i requisiti di cibersicurezza rilevanti per la sicurezza (lettera f). Sono i fattori che rendono la disciplina applicabile ai prodotti adattivi e ai sistemi algoritmici.
- **L'introduzione dell'esibizione degli elementi di prova** (articolo 119) e del sistema di presunzioni relative (articolo 120). Sono le due innovazioni di maggiore rilievo pratico: la prima incide sull'asimmetria informativa strutturale fra danneggiato e produttore, la seconda — in particolare il comma 4, che opera quando l'attore incontra «*difficoltà eccessive*» per complessità tecnica o scientifica — traduce in regola probatoria il problema dell'opacità dei sistemi complessi.
- **La natura relativa delle presunzioni**, superabili con prova contraria (articolo 120, comma 5), tutela il contraddittorio. La sentenza della Corte di giustizia del 21 giugno 2017, causa C-621/15, Sanofi Pasteur, resta rilevante per la riflessione sul rapporto fra prova indiziaria e automatismi probatori; riguarda però il precedente quadro normativo e non può essere utilizzata per negare le presunzioni ora espressamente introdotte dall'articolo 10 della nuova Direttiva.
- **L'eliminazione della franchigia** di 387 euro per i danni a cose prevista dalla disciplina italiana vigente. La soppressione amplia la tutela anche ai pregiudizi di modesto valore, per i quali il costo dell'accertamento può rendere poco accessibile il rimedio risarcitorio.
- **L'estensione del danno risarcibile** alla distruzione o corruzione di dati non utilizzati a fini professionali, compresi i costi di recupero o ripristino (articolo 123, comma 1, lettera c). La categoria non coincide con quella dei dati personali e richiede un pregiudizio risarcibile: non introduce un risarcimento automatico per la sola perdita del dato. Come chiarisce il *Considerando 20*, il ripristino gratuito, ad esempio mediante una copia di sicurezza, può escludere la relativa perdita materiale.

- **L'estensione a venticinque anni del termine di decadenza** per le lesioni personali a lunga latenza (articolo 126, comma 2) e la precisazione che vale come avvio del procedimento anche la domanda di ammissione al passivo e l'avvio di una procedura di risoluzione alternativa delle controversie.
- **La mancata riproduzione del vigente articolo 122, comma 2,** sull'autoesposizione consapevole al rischio evita di conservare una causa autonoma di esclusione non contemplata dal nuovo elenco europeo. Resta da valutare, nei limiti dell'articolo 13 della Direttiva, l'eventuale concorso colposo del danneggiato.
- **La conservazione dell'esimente dei rischi di sviluppo** (articolo 118, comma 1, lettera e), ferma la distinzione posta dall'articolo 18 della Direttiva fra mantenimento delle deroghe preesistenti e introduzione di nuove misure per specifiche categorie di prodotti. È inoltre condivisibile la trasposizione dell'articolo 11, paragrafo 2, che impedisce di invocare la sopravvenienza del difetto nei casi e alle condizioni previsti per servizi correlati, software, aggiornamenti di sicurezza e modifiche sostanziali sotto il controllo del fabbricante.
- **La clausola di salvezza** del concorso con gli altri regimi di responsabilità (articoli 123, comma 2, e 127, comma 1), coerente con il principio di diritto enunciato da Cass. civ., sez. III, 28 marzo 2025, n. 8224.

4. Profili di compatibilità europea e di chiarezza normativa

Le disposizioni che seguono richiedono verifiche diverse: alcune pongono dubbi di compatibilità con regole armonizzate; altre possono essere rese più chiare senza presupporre un vizio costituzionale. Per ciascuna si espongono la questione e il correttivo proposto.

4.1 Articolo 116, commi 5 e 6 — le modalità della richiesta di identificazione

L'articolo 8, paragrafo 3, della Direttiva disciplina la responsabilità sussidiaria del distributore quando non sia identificabile un operatore economico responsabile stabilito nell'Unione: il danneggiato deve chiedere di identificare tale operatore o il distributore che ha fornito il prodotto, e il destinatario deve provvedere entro un mese. La Direttiva non prescrive una specifica forma della richiesta.

Il comma 5 dello schema richiede la forma scritta, l'indicazione del prodotto, del luogo e della data approssimativa dell'acquisto e l'offerta in visione del prodotto, se ancora esistente. La forma scritta può rispondere a esigenze di certezza; occorre però evitare che l'indisponibilità di informazioni non essenziali renda inefficace la richiesta. Il danneggiato può non coincidere con l'acquirente e non conoscere luogo o data dell'acquisto. Il problema va quindi affrontato in termini di proporzionalità dei requisiti e di effettività della tutela, senza desumere l'incompatibilità dalla sola previsione di una forma documentabile.

Il comma 6 consente l'identificazione entro il mese successivo alla notificazione dell'atto introduttivo quando non vi sia stata una precedente richiesta. In tale ipotesi, la decorrenza del mese dalla notificazione e la possibilità di evitare la responsabilità

mediante tempestiva identificazione sono effetti della stessa regola. Il coordinamento deve piuttosto escludere che la notificazione attribuisca un nuovo termine quando quello decorrente da una precedente richiesta idonea sia già scaduto.

> **Proposta n. 1.** Sostituire i commi 5 e 6 dell'articolo 116 con i seguenti: «*5. La richiesta di cui al comma 3 può essere formulata con qualsiasi mezzo idoneo a dimostrarne il ricevimento e contiene gli elementi ragionevolmente disponibili al danneggiato per l'individuazione del prodotto. L'omessa indicazione del luogo o della data approssimativa dell'acquisto non ne preclude gli effetti quando il prodotto sia comunque individuabile. 6. Se non è stata preceduta da una richiesta idonea ai sensi del comma 5, la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio tiene luogo della richiesta e il termine di un mese decorre dalla notificazione. In presenza di una precedente richiesta idonea resta ferma la decorrenza del termine dal suo ricevimento*».

4.2 Articolo 118, comma 3 - la vendita forzata

La disposizione stabilisce che la responsabilità non è esclusa quando l'immissione sul mercato o in servizio dipenda da una vendita forzata, salvo che il debitore abbia segnalato specificamente il difetto con dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario all'atto del pignoramento, o con atto notificato al creditore procedente e depositato in cancelleria entro quindici giorni dal pignoramento.

La disposizione richiede un chiarimento sul rapporto con l'articolo 11 della Direttiva. Se la segnalazione del debitore opera come causa autonoma di esonero dalla responsabilità di un operatore economico, introduce una fattispecie non contemplata dall'elenco europeo. È questo il profilo sul quale va concentrata la verifica di compatibilità.

Il debitore esecutato non è un operatore economico per il solo fatto di essere sottoposto a esecuzione. La norma va letta insieme agli articoli 114-116 e non consente di affermare, senza ulteriori argomenti, che qualsiasi debitore divenga responsabile da prodotto. Occorre inoltre considerare il considerando 49, che esclude la responsabilità quando il prodotto sia entrato nella filiera per iniziativa altrui contro la volontà dell'operatore.

Il raccordo con l'esecuzione forzata deve dunque precisare i presupposti soggettivi e l'imputabilità dell'immissione sul mercato o della messa in servizio. La semplice ricollocazione della disposizione in un altro articolo, oppure una motivazione aggiuntiva nell'AIR, non risolverebbe un eventuale contrasto sostanziale con la Direttiva.

> **Proposta n. 2.** Sopprimere l'articolo 118, comma 3. Qualora si ritenga necessario un raccordo espresso con la vendita forzata, se ne chiede una formulazione coerente con gli articoli 114-116 e con l'articolo 11 della Direttiva, chiarendo il rilievo dell'immissione contro la volontà dell'operatore e senza introdurre un autonomo esonero fondato sulla mera segnalazione del difetto.

4.3 Articolo 122, comma 2 - la colpa del detentore

L'articolo 13, paragrafo 2, della Direttiva consente la riduzione o l'esclusione della responsabilità quando il danno sia causato congiuntamente dal difetto e dalla colpa «*del danneggiato o di una persona di cui il danneggiato è responsabile*». Il criterio europeo è dunque quello della responsabilità del danneggiato per il fatto altrui.

Il comma 2 dello schema adotta un criterio diverso: «*Nell'ipotesi di danno a cosa, la colpa del detentore di questa è parificata alla colpa del danneggiato*». La detenzione non implica necessariamente che il danneggiato debba rispondere del comportamento del detentore: si pensi a un terzo depositario autonomo. L'equiparazione indiscriminata può pertanto ridurre il risarcimento oltre i limiti dell'articolo 13, paragrafo 2, della Direttiva e deve essere coordinata con il comma 3, che fa salva la responsabilità dell'operatore quando il fatto del terzo concorra con il difetto.

Il correttivo può essere unitario: il comma 1 regola il concorso colposo del danneggiato attraverso l'articolo 1227 del codice civile, mentre il comma 2 dovrebbe riferire l'equiparazione alle sole persone delle quali il danneggiato debba rispondere.

> **Proposta n. 3.** Sostituire l'articolo 122, comma 2, con il seguente: «*2. Alla colpa del danneggiato è equiparata quella della persona della quale egli deve rispondere*». La disposizione integra il rinvio all'articolo 1227 del codice civile nei limiti dell'articolo 13, paragrafo 2, della Direttiva.

4.4 Articolo 117, comma 4 - la presunzione di difettosità per serie di produzione

La disposizione presume *difettoso*, salvo prova contraria, il prodotto appartenente alla medesima serie di produzione di altro prodotto già accertato come difettoso. L'esigenza di evitare un accertamento individuale impossibile o irragionevole è condivisibile. Il considerando 30 e la sentenza della Corte di giustizia del 5 marzo 2015, cause riunite C-503/13 e C-504/13, Boston Scientific, valorizzano tuttavia le peculiari esigenze di sicurezza dei prodotti, in particolare dei dispositivi medici impiantabili.

Il dubbio riguarda anche l'ampiezza della regola: un difetto isolato di fabbricazione non dimostra necessariamente un difetto comune alla serie. Occorre consentire al giudice di apprezzare la natura del prodotto, le aspettative di sicurezza e gli elementi che rendono il rischio riferibile al gruppo o alla serie, senza reintrodurre l'onere di provare il difetto di ciascun esemplare. La natura relativa della presunzione non risolve da sola il problema. Il precedente Sanofi Pasteur, relativo alla disciplina anteriore, non comporta un divieto generale delle presunzioni tipizzate ora previste dalla nuova Direttiva.

> **Proposta n. 4.** Sostituire l'articolo 117, comma 4, con il seguente: «*4. Il giudice può ritenere difettoso un prodotto, anche senza accertare il difetto del singolo esemplare, quando gli elementi relativi al gruppo o alla serie cui appartiene, valutati alla luce della natura del prodotto, delle caratteristiche comuni e della sicurezza legittimamente attesa, giustifichino tale conclusione. Il difetto accertato in un altro esemplare rileva nella misura in cui sia indicativo di un rischio comune al gruppo o alla serie*».

4.5 Articolo 123, comma 1 - il danno alla persona e il rinvio all'articolo 2059 del codice civile

Due profili, distinti ma contigui.

a) L'accertamento medico-legale. L'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della Direttiva comprende la morte e le lesioni personali, inclusi i danni psicologici riconosciuti da un punto di vista medico. La formula dello schema, riferita al danno cagionato dalla morte o dalla lesione dell'integrità psico-fisica «*suscettibile di accertamento medico-legale*», merita una precisazione. Il requisito medico è coerente con l'accertamento delle lesioni alla salute e può riguardare anche la morte e il nesso causale; non dovrebbe però essere inteso come condizione indistinta di tutte le conseguenze non patrimoniali, comprese quelle dei congiunti. Si propone una formulazione più vicina alla Direttiva per prevenire tale ambiguità, senza affermare che la restrizione sia già una conseguenza necessaria del testo.

b) Il richiamo all'articolo 2059 del codice civile. L'articolo 6, paragrafo 2, della Direttiva rimette al diritto nazionale la risarcibilità delle perdite non patrimoniali. Il rinvio all'articolo 2059 è quindi pertinente e riguarda sia i presupposti della tutela sia i criteri applicativi, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata che considera anche la lesione di diritti inviolabili. Per chiarezza, è preferibile distinguere gli eventi lesivi dalle conseguenze patrimoniali e non patrimoniali. L'espressa previsione di tutte le perdite patrimoniali derivanti dagli eventi contemplati rende inoltre immediatamente leggibile una regola che la relazione illustrativa riconduce ai principi generali dell'articolo 1223 del codice civile.

> **Proposta n. 5.** All'articolo 123: (i) sopprimere nel comma 1 le parole «*fermo quanto previsto dall'articolo 2059 del codice civile*»; (ii) sostituire la lettera a) del comma 1 con la seguente: «*a) la morte o la lesione all'integrità psico-fisica della persona, compresi i danni alla salute psicologica riconosciuti dal punto di vista medico*»; (iii) inserire dopo il comma 1 il seguente: «*1-bis. Il risarcimento comprende tutte le perdite patrimoniali derivanti dai danni di cui al comma 1. Le perdite non patrimoniali sono risarcibili secondo i criteri dell'articolo 2059 del codice civile*».

5. Omissioni di recepimento e chiarimenti di coordinamento

Le osservazioni che seguono hanno portata diversa. La salvaguardia del procedimento tempestivamente avviato, la simmetria delle misure a tutela della riservatezza e la definizione di modifica sostanziale richiedono interventi puntuali. Altri aggiustamenti rendono più esplicite regole già ricavabili dal testo o dall'ordinamento generale.

5.1 Articolo 126 e salvaguardia del procedimento tempestivamente avviato

L'articolo 17, paragrafo 1, della Direttiva dispone che il danneggiato non abbia più diritto al risarcimento alla scadenza di dieci anni, «*a meno che nel frattempo non abbia avviato un procedimento contro un operatore economico che possa essere ritenuto responsabile*». La clausola non è un dettaglio: è ciò che impedisce alla decadenza di maturare durante il giudizio.

Il comma 1 dello schema omette la clausola espressa di salvaguardia. Il comma 2 menziona l'avvio del procedimento e ne estende il significato alle procedure concorsuali e alternative, ma all'interno della previsione sulla latenza; il comma 3 conserva il riconoscimento del diritto quale fatto impeditivo. La Relazione Illustrativa richiama l'articolo 2966 del codice civile. Una lettura sistematica e conforme alla Direttiva può sostenere l'efficacia impeditiva della domanda tempestiva, ma il rinvio generale non elimina l'opportunità di indicarla espressamente, tanto più che il testo vigente dell'articolo 126 la contempla.

Si tratta di un intervento prioritario: la conservazione del diritto esercitato in tempo utile non dovrebbe dipendere dalla soluzione di un dubbio interpretativo. La clausola va resa esplicita sia per il termine decennale sia per quello venticinquennale, coordinando con entrambi la previsione sulle procedure concorsuali e sulla risoluzione alternativa delle controversie.

> **Proposta n. 6.** All'articolo 126: (i) aggiungere alla fine del comma 1 le parole «*, salvo che il danneggiato abbia nel frattempo avviato un procedimento nei confronti di un operatore economico che possa essere ritenuto responsabile ai sensi dell'articolo 116*»; (ii) nel comma 2, primo periodo, dopo le parole «*dalla medesima data*», aggiungere le parole «*, salvo che il danneggiato abbia nel frattempo avviato un procedimento nei confronti di un operatore economico che possa essere ritenuto responsabile ai sensi dell'articolo 116*»; (iii) sopprimere il secondo periodo del comma 2 e inserire il seguente comma: «*2-bis. Ai fini dei commi 1 e 2, per avvio del procedimento si intende anche la domanda di ammissione del credito in una procedura concorsuale e l'avvio di una delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie*».

5.2 Articolo 120 e precisione del rinvio all'ordine di esibizione

L'articolo 120, comma 2, lettera a), riferisce espressamente la mancata esibizione al convenuto. Non consente pertanto di presumere il difetto per l'inottemperanza dell'attore. Il rinvio al solo comma 1 dell'articolo 119, anziché all'intero articolo, riprodurrebbe con maggiore precisione il raccordo fra gli articoli 10 e 9 della Direttiva: si tratta di un perfezionamento redazionale, non di una lacuna sostanziale del regime probatorio.

> **Proposta n. 7.** A fini di precisione redazionale, all'articolo 120, comma 2, lettera a), sostituire le parole «*ai sensi dell'articolo 119*» con le parole «*ai sensi dell'articolo 119, comma 1*».

5.3 Articolo 119 e simmetria delle misure di tutela del segreto commerciale

L'articolo 9, paragrafo 5, della Direttiva richiede misure di protezione del segreto commerciale senza distinguerne la provenienza processuale. L'articolo 119, comma 4, dello schema si riferisce invece all'esibizione «*ad opera del convenuto*». Il comma 3 già tutela gli interessi di tutte le parti e dei terzi: non vi è dunque un'assenza assoluta di protezione dell'attore, ma manca un'espressa estensione delle misure specifiche del comma 4. Il problema può riguardare una persona fisica danneggiata che detenga

documenti riservati, anche appartenenti a terzi. È opportuno rendere simmetrica la disposizione.

> **Proposta n. 8.** All'articolo 119, comma 4, sostituire le parole «*Se l'esibizione ad opera del convenuto ha ad oggetto*» con le parole «*Se l'esibizione ordinata ai sensi dei commi 1 e 2 ha ad oggetto*».

5.4 Articolo 116 e responsabilità del fabbricante per i componenti

L'ultimo periodo dell'articolo 8, paragrafo 1, della Direttiva precisa la responsabilità del fabbricante per il danno causato da un componente difettoso integrato o interconnesso sotto il suo controllo. Lo schema non riproduce autonomamente il periodo, ma la lettera b) del comma 1 dell'articolo 116 fa espressamente salva la responsabilità del fabbricante del prodotto. Tale responsabilità non dipende dalla contemporanea chiamata in causa del fabbricante del componente e non presuppone un litisconsorzio necessario. L'inserimento proposto ne renderebbe più immediata la lettura, anche per componenti aggiunti o interconnessi successivamente sotto il controllo del fabbricante.

> **Proposta n. 9.** All'articolo 116, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «La responsabilità del fabbricante di cui alla lettera a) comprende il danno causato da un componente difettoso integrato nel prodotto o interconnesso con questo sotto il controllo del medesimo fabbricante».

5.5 Articolo 121 e accordo di rinuncia alla rivalsa

L'articolo 12, paragrafo 2, della Direttiva subordina l'esclusione della rivalsa alla qualità di microimpresa o piccola impresa del fabbricante del componente software e a un accordo contrattuale. Il considerando 54 ne conferma il fondamento negoziale. La formulazione dello schema, «*può concordare* [...] *di rinunciare*», può essere avvicinata al testo europeo per chiarirne l'effetto, ma non è corretto ricavare dalla Direttiva un'immunità indipendente dalla validità e dall'efficacia dell'accordo. La proposta riguarda pertanto la precisione del recepimento, senza introdurre una rinuncia automatica alla rivalsa.

> **Proposta n. 10.** Sostituire l'articolo 121, comma 3, primo periodo, con il seguente: «*Il fabbricante che integra un software quale componente in un prodotto non ha diritto di rivalsa nei confronti del fabbricante del componente software difettoso se questi, al momento dell'immissione sul mercato del componente, era una microimpresa o una piccola impresa e se con lui è stata contrattualmente convenuta la rinuncia a tale diritto*».

5.6 Articolo 114 — i legittimati diversi dal danneggiato

L'articolo 5, paragrafo 2, della Direttiva contempla successione, surrogazione e azione per conto del danneggiato. La tabella di concordanza ne riconduce l'attuazione agli istituti generali interni, alla surrogazione assicurativa e alle azioni rappresentative; l'articolo 2 dello schema aggiorna inoltre l'allegato II-septies del codice del consumo. Non emerge, per la sola assenza di riproduzione nel titolo II, una lacuna certa. Una clausola ricognitiva può tuttavia rendere più agevole la lettura del sistema, senza modificare i presupposti degli istituti richiamati.

> **Proposta n. 11.** A fini ricognitivi, all'articolo 114 aggiungere il seguente comma: «*2. Il risarcimento può essere chiesto, oltre che dal danneggiato, da chi è subentrato o si è surrogato nei suoi diritti e da chi agisce per conto di uno o più danneggiati, nei casi e secondo le modalità previsti dalla legge*». In alternativa, si chiede che il parere dia atto dell'applicabilità degli istituti generali richiamati nella tabella di concordanza.

5.7 Coerenza fra tabella di concordanza e articolato

La tabella di concordanza e l'articolo 116, comma 3, utilizzano formulazioni non coincidenti: la prima descrive l'omessa identificazione dell'operatore o del distributore a monte; il secondo il mancato invio delle informazioni richieste. Il requisito dello stabilimento nell'Unione è già presente nella parte iniziale del comma. Si chiede di verificare e uniformare la corrispondenza con l'articolo 8, paragrafo 3, della Direttiva, senza attribuire alla tabella valore normativo né ricavare dalla sola differenza lessicale un'ulteriore condizione di responsabilità. L'allineamento deve riguardare tanto l'articolato quanto la documentazione di accompagnamento.

5.8 Articolo 115 e definizione di modifica sostanziale

La lettera s) del comma 3 dell'articolo 115 fa operare il criterio alternativo di modifica sostanziale «*in assenza di tali norme*». L'articolo 4, punto 18, lettera b), della Direttiva considera invece il caso in cui le pertinenti norme di sicurezza non stabiliscano soglie per determinare il carattere sostanziale della modifica. Le due ipotesi non coincidono: possono esistere norme pertinenti che non fissano quelle soglie. Il criterio alternativo europeo deve poter operare anche in questa situazione, poiché dalla qualificazione dipendono la posizione di chi modifica il prodotto e la disciplina del termine di decadenza.

> **Proposta n. 12.** All'articolo 115, comma 3, lettera s), sostituire le parole «*oppure, in assenza di tali norme,*» con le parole «*oppure, qualora le pertinenti norme dell'Unione europea o italiane in materia di sicurezza dei prodotti non stabiliscano soglie per determinare il carattere sostanziale della modifica*,».

5.9 Applicazione nel tempo della nuova disciplina

L'articolo 3 dello schema collega l'applicazione della nuova disciplina ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo il 9 dicembre 2026 e conserva la disciplina previgente per quelli anteriori. Il criterio riguarda il prodotto, non la sola data del danno o dell'introduzione della causa. È opportuno darne evidenza nella relazione illustrativa, anche per evitare l'automatica applicazione delle nuove presunzioni a ogni giudizio successivo al recepimento.

Per i prodotti modificati, occorre coordinare questa regola con la qualificazione della modifica sostanziale e con l'articolo 126. Un normale aggiornamento software non determina, per il solo fatto di essere successivo, una nuova immissione rilevante o la ripartenza del termine decennale; vanno verificati i presupposti della modifica sostanziale e della successiva messa a disposizione o in servizio, alla luce anche dei considerando 39, 40 e 58.

6. Accesso alla tutela e opzioni nazionali

Il nuovo testo non riproduce la disposizione sull'anticipazione delle spese di consulenza tecnica e quella relativa all'aggravamento del danno. Le due scelte richiedono valutazioni distinte: la prima riguarda un presidio processuale di accesso alla prova, la seconda il coordinamento con il termine di prescrizione armonizzato.

6.1 La soppressione dell'anticipazione delle spese di consulenza tecnica

Il vigente articolo 120, comma 3, del codice del consumo consente al giudice di ordinare che le spese della consulenza tecnica siano anticipate dal produttore quando sia verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto. Il dossier segnala la mancata riproduzione della norma. Il costo di accertamenti tecnici complessi può rappresentare una barriera concreta all'accesso alla giustizia; conservare questa facoltà consente una valutazione del caso individuale e riduce il rischio che l'insufficienza delle risorse impedisca l'accertamento.

La Direttiva non armonizza l'anticipazione delle spese di consulenza. Il ripristino della disposizione può essere ricondotto all'autonomia processuale nazionale e all'effettività della tutela, in coerenza con gli articoli 24 e 111 della Costituzione e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'articolo 9, paragrafo 7, riguarda specificamente la divulgazione preliminare delle prove e non costituisce una norma sulle spese della CTU. Resta comunque coerente con la finalità degli articoli 9 e 10 preservare un presidio che rende concretamente accessibile la prova, distinguendo l'anticipazione dalla definitiva ripartizione delle spese.

> **Proposta n. 13.** All'articolo 119 aggiungere il seguente comma: «*6. Se è verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto, il giudice può ordinare che le spese della consulenza tecnica siano anticipate dall'operatore economico convenuto. Resta ferma la definitiva liquidazione e ripartizione delle spese secondo gli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile*».

6.2 La scomparsa della regola sull'aggravamento del danno

Il nuovo articolo 125 fissa la prescrizione triennale dalla conoscenza, effettiva o ragionevolmente esigibile, del danno, del difetto e dell'identità dell'operatore responsabile. Non riproduce il criterio previsto dal vigente comma 2 per il caso di aggravamento, collegato alla conoscenza di un danno sufficientemente grave da giustificare l'azione. La latenza, tuttavia, rileva già per la prescrizione quando impedisce la conoscibilità del danno o degli altri elementi richiesti: non riguarda soltanto il termine venticinquennale di decadenza.

Occorre distinguere la lesione non ancora conoscibile, il semplice aggravamento di un danno già noto e l'emersione di un ulteriore pregiudizio, valutandone gli effetti secondo l'articolo 16 della Direttiva. La soglia della convenienza economica o della gravità sufficiente a intraprendere la causa non può essere reintrodotta senza verificarne la compatibilità con il dies a quo armonizzato. Un'osservazione parlamentare non ha efficacia normativa e non può superare un eventuale contrasto con il diritto europeo. Ciò tuttavia non la rende superflua: l'osservazione impegna infatti politicamente il Governo,

orienta la relazione illustrativa del testo definitivo e costituisce il riferimento naturale dell'eventuale decreto correttivo.

> **Proposta n. 14.** Si chiede che il parere inviti il Governo a chiarire, nella Relazione Illustrativa, il coordinamento fra l'articolo 125 e le lesioni a manifestazione progressiva, dando conto della conoscenza effettiva o ragionevolmente esigibile di tutti gli elementi richiesti dall'articolo 16 della Direttiva e distinguendo la latenza dall'aggravamento di un danno già conosciuto. Il chiarimento non dovrà introdurre una diversa decorrenza fondata sulla sola convenienza dell'azione giudiziaria.

6.3 Le due opzioni non esercitate

a) I sistemi di indennizzo (articolo 8, paragrafo 5, della Direttiva). La Direttiva consente sistemi di indennizzo, preferibilmente non finanziati da entrate pubbliche, nei casi in cui manchi un operatore responsabile o questo sia insolvente o abbia cessato di esistere. Il Governo non ha esercitato l'opzione. La scelta non integra di per sé un difetto di recepimento; sarebbe però utile motivarla con dati sull'ampiezza del fenomeno. L'individuazione di una filiera di responsabili, infatti, non garantisce da sola l'effettivo recupero del risarcimento quando manchino soggetti solvibili o concretamente raggiungibili.

b) La deroga all'esimente dei rischi di sviluppo (articolo 18 della Direttiva). Va distinto il mantenimento di misure preesistenti dall'introduzione o modifica di deroghe, per le quali sono richiesti i presupposti dell'articolo 18. Il procedimento comprende la notifica e un periodo di attesa di sei mesi, salvo che la Commissione renda prima il proprio parere: non può quindi affermarsi un'incompatibilità temporale assoluta con il termine di delega. Considerata la necessità di un'istruttoria adeguata, è ragionevole un approfondimento successivo, anche per dispositivi medici e specifiche applicazioni di IA. La qualificazione di un sistema come «ad alto rischio» non dimostra però, da sola, l'impossibilità scientifica di scoprirne il difetto.

> **Proposta n. 15.** Si propone che il parere inviti il Governo a riferire alle Camere entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del decreto sull'applicazione della disciplina, con specifico riguardo: (i) ai casi di mancato ristoro per assenza, insolvenza o cessazione degli operatori responsabili, ai fini dell'opzione prevista dall'articolo 8, paragrafo 5; (ii) all'eventuale esigenza di deroghe sui rischi di sviluppo per specifiche categorie di prodotti, da valutare sulla base di evidenze e nel rispetto di tutti i presupposti e del procedimento dell'articolo 18 della Direttiva.

7. Effettività della tutela, prova e intelligenza artificiale

La Direttiva (UE) 2024/2853 costituisce un importante strumento europeo di tutela per i danni cagionati da **sistemi algoritmici** difettosi, anche dopo il ritiro della proposta di Direttiva sulla responsabilità da intelligenza artificiale, formalizzato nell'ottobre 2025 (GUUE C/2025/5423 del 6 ottobre 2025). Restano applicabili altri regimi nazionali ed europei. L'Unione segue questo ambito anche attraverso la partecipazione all'Osservatorio permanente del Ministero della giustizia sull'applicazione dell'intelligenza artificiale nella giurisdizione.

7.1 Un'ambiguità della relazione illustrativa da rimuovere

Commentando l'articolo 115, la relazione illustrativa afferma: «*Resta ferma l'applicabilità della disciplina regolamentare europea sui sistemi di intelligenza artificiale che non sono da intendersi meri software ai sensi e per gli effetti di cui alla disposizione in esame*». La frase può generare dubbi sull'inclusione dell'IA nella nozione di prodotto. Il considerando 13 della Direttiva menziona invece espressamente i sistemi di IA fra i software e precisa che il software può essere un prodotto autonomo, distribuito tramite rete o cloud o fornito come servizio. L'applicazione dell'AI Act non esclude quella della responsabilità da prodotto, quando ne ricorrano i presupposti.

È quindi opportuno correggere quel passaggio della relazione illustrativa e chiarire il rapporto fra la disciplina di sicurezza dell'IA e quella risarcitoria. L'esclusione del software libero e open source non commerciale deve inoltre essere letta alla luce del considerando 15: non esonera il fabbricante che integri tale software in un prodotto nell'ambito di un'attività commerciale, quando ricorrano i presupposti della sua responsabilità.

> **Proposta n. 16.** Si chiede che il parere richieda la correzione della relazione illustrativa, chiarendo che i sistemi di intelligenza artificiale rientrano nella nozione di software e di prodotto nei termini della Direttiva, anche se autonomi o forniti tramite cloud o come servizio; che l'esclusione del software libero e open source opera nei limiti dell'articolo 2, paragrafo 2; e che resta ferma la responsabilità del fabbricante per il prodotto commerciale che integri un componente open source difettoso.

7.2 L'oggetto dell'esibizione e il coordinamento con il processo civile

L'articolo 119 introduce uno strumento specifico che merita un raccordo espresso con gli istituti processuali esistenti: ispezione, esibizione, informazioni alla pubblica amministrazione, istruzione preventiva e consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite. L'articolo 9, paragrafo 7, e il *Considerando 43* consentono il coordinamento con le regole nazionali sulla divulgazione preliminare e sugli aspetti non armonizzati. Il raccordo deve preservare i presupposti specifici dell'articolo 119, evitando che il mero richiamo alle regole generali ne neutralizzi la funzione.

Il *Considerando 42* ammette che l'esibizione comprenda documenti formati mediante aggregazione o classificazione di elementi disponibili. Nei sistemi algoritmici possono assumere rilievo documentazione tecnica, registri di funzionamento e informazioni sulle versioni del prodotto. L'ordine deve restare limitato a quanto necessario e proporzionato, nel rispetto della disponibilità degli elementi e della riservatezza; non equivale a imporre la creazione di informazioni inesistenti. La difficoltà tecnica può comunque emergere dalle caratteristiche del caso anche prima dell'accesso ai registri: l'ottenimento di questi ultimi non deve essere trasformato in un presupposto aggiuntivo delle presunzioni dell'articolo 120, comma 4.

> **Proposta n. 17.** All'articolo 119 aggiungere il seguente comma: «*7. Nel rispetto dei commi 3 e 4, l'esibizione può comprendere la documentazione tecnica, i registri di*

> *funzionamento e gli altri elementi disponibili necessari e proporzionati all'accertamento del difetto e del nesso causale, anche mediante aggregazione o classificazione delle informazioni in possesso della parte destinataria dell'ordine. Restano ferme le disposizioni degli articoli 118, 210, 213, 696 e 696-bis del codice di procedura civile, senza pregiudizio dei presupposti e delle garanzie specifici previsti dal presente articolo».*

7.3 Conservazione tempestiva delle prove digitali

La possibilità di ordinare l'esibizione è utile soltanto se gli elementi rilevanti sono ancora disponibili. Nei prodotti digitali, aggiornamenti e cancellazioni possono rendere difficile ricostruire la versione del sistema, i registri di funzionamento e le condizioni esistenti al momento del fatto. Occorre quindi rendere concretamente utilizzabili gli strumenti processuali di conservazione e di istruzione preventiva, nel rispetto della proporzionalità, dei dati personali e dei segreti commerciali.

> **Proposta n. 18.** Si chiede che il parere inviti il Governo a chiarire il raccordo dell'articolo 119 con gli strumenti di istruzione preventiva e, ricorrendone i presupposti, cautelari, per la tempestiva preservazione degli elementi digitali pertinenti. La richiesta non comporta un obbligo generalizzato di conservazione per tutta la durata dei termini di decadenza, ma mira a consentire misure mirate sui dati disponibili quando vi sia un concreto rischio di perdita della prova.

7.4 Un inciso necessario: non ogni danno da intelligenza artificiale è danno da prodotto difettoso

L'inclusione dei sistemi di intelligenza artificiale fra i prodotti non significa che ogni danno da essi cagionato ricada nel titolo II. Occorre verificare il difetto, il nesso causale, la tipologia del danno e la posizione del soggetto chiamato a risponderne, applicando le presunzioni previste. Questi limiti devono essere esposti senza trasformare la conformità alle specifiche o l'ambito professionale di impiego in cause generali di esclusione.

Il difetto e le prestazioni dichiarate. Ai sensi dell'articolo 117, il difetto riguarda la sicurezza legittimamente attesa o richiesta dalla normativa. Un sistema può funzionare secondo le proprie specifiche e restare difettoso se la progettazione, le prestazioni o i rischi che presenta non soddisfano quel parametro. Il margine di errore dichiarato e la conformità alle regole di settore sono elementi della valutazione, non esoneri automatici. Il considerando 31 chiarisce che le avvertenze non possono rendere sicuro un prodotto altrimenti difettoso.

- **Uso prevedibile e concorso del terzo**. Un output errato non dimostra da solo un difetto, ma neppure lo esclude l'origine statistica dell'errore o la conformità dei dati di addestramento alle specifiche del fabbricante. L'articolo 117, comma 2, lettera b), considera l'uso ragionevolmente prevedibile, che può comprendere un uso improprio prevedibile. L'omessa verifica dell'output da parte di un professionista può concorrere con il difetto del sistema: ai sensi dell'articolo 122, comma 3, il fatto

del terzo non riduce né esclude la responsabilità dell'operatore per il danno causato congiuntamente. L'esimente dell'articolo 118, comma 1, lettera d), richiede che sia la conformità alle prescrizioni giuridiche a causare il difetto, non la sola osservanza delle regole di settore.

- **Eventi lesivi e conseguenze risarcibili**. L'articolo 123 comprende morte e lesioni personali, danni ai beni con le esclusioni previste e distruzione o corruzione di dati non utilizzati a fini professionali. Per i beni, l'esclusione riguarda l'uso esclusivamente professionale: i beni a uso misto non sono esclusi per questa ragione. Per i dati, invece, rileva anche un impiego professionale non esclusivo, come chiarisce il considerando 22. Le perdite puramente economiche autonome e le lesioni di interessi non riconducibili agli eventi contemplati restano fuori da questo regime; le conseguenze patrimoniali e non patrimoniali di un evento compreso vanno valutate secondo le regole applicabili. Non sono quindi esclusi in blocco i contesti sanitari o lavorativi: una lesione provocata da un software diagnostico difettoso può rientrare nella disciplina, insieme alle perdite reddituali che ne derivino. Anche il richiamo alla perdita di chance richiede di precisarne la natura e il collegamento con l'evento lesivo, evitando esclusioni indistinte.
- **Soggetti responsabili**. Il mero utilizzatore di un sistema non diviene per questo un operatore della filiera responsabile ai sensi dell'articolo 116. Può tuttavia assumere anche la qualità di fabbricante o di soggetto che apporta una modifica sostanziale, quando ne ricorrano i presupposti. La responsabilità del medico, dell'avvocato, dell'impresa o della pubblica amministrazione per la propria condotta resta soggetta ai pertinenti regimi contrattuali, extracontrattuali e speciali. Questi possono concorrere, nei rispettivi presupposti, con la responsabilità del fabbricante per il difetto del prodotto.
- **Software e servizi**. Il software autonomo è un prodotto anche quando sia distribuito tramite cloud o fornito come servizio, nei termini del considerando 13. La mancata qualificazione di una prestazione come «servizio correlato» non esclude dunque che il software utilizzato costituisca esso stesso un prodotto. Restano distinti i servizi privi di tale qualificazione e il mero contenuto informativo. L'esclusione del software libero e open source non commerciale opera nei limiti già illustrati e non si estende automaticamente al prodotto commerciale che lo incorpora.

La Direttiva non esaurisce la tutela contro i danni da IA. Gli articoli 123, comma 2, e 127 preservano gli altri regimi applicabili, compresi quelli di matrice europea: l'articolo 82 del regolamento (UE) 2016/679 prevede, ad esempio, il risarcimento dei danni da violazione della disciplina sui dati personali. Il ritiro della proposta sulla responsabilità da IA non determina quindi un'assenza di copertura europea. Il concorso dei rimedi richiede comunque il rispetto dei presupposti propri di ciascun regime, senza trasferire automaticamente oneri probatori o esimenti dall'uno all'altro.

> **Proposta n. 19.** Si propone che il parere richieda un chiarimento sui presupposti e sui limiti della disciplina per i sistemi di IA: la conformità alle specifiche non esclude di per sé il difetto; l'uso professionale non esclude la tutela per le lesioni personali né per i beni a uso misto; il fatto del terzo può concorrere con il difetto; il mero

utilizzatore risponde come operatore economico soltanto se ne assume anche la relativa qualità. Restano ferme le categorie di danno dell'articolo 123 e gli altri regimi nazionali ed europei fatti salvi dagli articoli 123, comma 2, e 127.

8. Pubblicazione dei provvedimenti, protezione dei dati e profili di metodo

8.1 Articolo 126-bis

L'articolo 19, paragrafo 1, della Direttiva impone la pubblicazione, in formato elettronico di facile accesso e conformemente al diritto nazionale, delle sentenze definitive rese dalle corti d'appello o di ultima istanza. Lo schema estende l'obbligo a tutte le sentenze e a tutti i provvedimenti decisori, anche non definitivi. L'Unione condivide l'obiettivo di trasparenza, ma segnala tre problemi.

- Il rinvio al diritto vigente deve essere accompagnato da indicazioni operative che rendano identificabili l'ufficio responsabile, il canale di pubblicazione e il raccordo con la banca dati europea. Il richiamo dell'AIR ai sistemi informativi già in uso offre un punto di partenza, ma è opportuno chiarire le modalità con cui tali sistemi assicureranno l'adempimento.
- Il GDPR è applicabile anche se non richiamato espressamente nell'articolo 126-bis. Integrarne il riferimento migliora comunque il coordinamento. Le controversie possono contenere dati sanitari, ma possono anche riguardare soltanto beni o dati digitali; la pubblicazione deve proteggere le persone fisiche identificabili, compresi i terzi, considerando anche il rischio di identificazione indiretta. L'articolo 52 del codice in materia di protezione dei dati personali non equivale a un obbligo generale di anonimizzazione automatica di ogni provvedimento: la misura proposta va quindi formulata espressamente.
- L'ampliamento ai provvedimenti non definitivi richiede una valutazione dell'utilità e dell'impatto organizzativo; la sola clausola di invarianza non dimostra l'assenza di risorse adeguate. Per aderire all'obbligo europeo occorre individuare le pronunce delle corti d'appello o di ultima istanza non più impugnabili, alla luce del considerando 60. Nella terminologia processuale italiana, una sentenza definitiva può infatti essere ancora impugnabile. Resta possibile una pubblicazione più ampia secondo il diritto nazionale, da distinguere dall'adempimento specificamente imposto dalla Direttiva.

> **Proposta n. 20.** Sostituire l'articolo 126-bis con il seguente: «*1. Le sentenze non più soggette a impugnazione ordinaria pronunciate dalle corti d'appello o dagli organi giurisdizionali di ultima istanza nei procedimenti avviati ai sensi del presente titolo sono pubblicate in formato elettronico di facile accesso, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, previa anonimizzazione dei dati che consentano di identificare, anche indirettamente, il danneggiato e le altre persone fisiche coinvolte. 2. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità tecniche e organizzative della pubblicazione e della*

> *trasmissione delle sentenze alla banca dati di cui all'articolo 19, paragrafo 2, della Direttiva (UE) 2024/2853. 3. La pubblicazione degli altri provvedimenti resta disciplinata dalla normativa vigente».*

8.2 Consultazioni e verifica delle scelte nazionali

L'AIR dà atto dell'assenza di consultazioni pubbliche nazionali, richiamando il carattere di armonizzazione piena e le consultazioni europee. Questa circostanza non dimostra, da sola, un vizio del procedimento. I margini effettivi di coordinamento processuale e le opzioni non esercitate rendono tuttavia utile un confronto con avvocatura, associazioni dei consumatori e operatori economici, soprattutto sui costi della prova, sull'accesso alla documentazione e sui casi di mancato ristoro.

Si chiede che il confronto prosegua nella fase attuativa e nel monitoraggio, distinguendo le disposizioni vincolate dalle scelte nazionali e dando conto dell'impatto concreto delle soluzioni adottate. L'armonizzazione piena non esclude l'utilità della consultazione sugli aspetti che la Direttiva lascia al diritto interno.

9. Sintesi delle conclusioni

Prima conclusione. L'impostazione generale dello schema è condivisibile: la novellazione del codice del consumo consente di aggiornare la responsabilità da prodotto senza creare un corpo normativo separato. La valutazione favorevole dell'impianto non esclude la necessità di correggere singole disposizioni e di rendere più chiara la documentazione di accompagnamento.

Seconda conclusione. La compatibilità europea va valutata entro l'ambito effettivamente armonizzato, distinguendola dalla copertura nella delega e dal controllo sul gold plating. Meritano particolare attenzione la colpa del detentore, la vendita forzata e la presunzione riferita alla serie; le modalità della richiesta al distributore e la formulazione del danno risarcibile richiedono soprattutto proporzionalità e chiarezza. Non tutti questi rilievi implicano il medesimo giudizio di illegittimità.

Terza conclusione. Sono prioritari l'espressa salvaguardia del procedimento tempestivamente avviato rispetto ai termini dell'articolo 126, l'estensione simmetrica delle misure di riservatezza nell'articolo 119 e l'allineamento della definizione di modifica sostanziale. Gli ulteriori interventi su rinvii, componenti, rivalsa e legittimazione hanno prevalentemente funzione chiarificatrice.

Quarta conclusione. Va ripristinata la facoltà del giudice di porre l'anticipazione delle spese di consulenza tecnica a carico dell'operatore economico, ferma la loro definitiva ripartizione. Il diverso tema delle lesioni progressive richiede un chiarimento coerente con la conoscibilità del danno e con il termine di prescrizione europeo, senza introdurre attraverso il parere una diversa decorrenza.

Quinta conclusione. Occorre chiarire l'inclusione dei sistemi di IA, anche autonomi o forniti come servizio, nella nozione di prodotto e rendere effettivo l'accesso alla prova digitale. La disciplina non copre ogni danno da IA, ma non consente esclusioni generali

fondate sulle specifiche dichiarate, sull'uso professionale o sul concorso del terzo. Gli altri regimi nazionali ed europei continuano a operare nei rispettivi ambiti.

Le richieste sulle quali l'Unione sollecita prioritariamente l'attenzione delle Commissioni sono sei: la salvaguardia del procedimento tempestivamente avviato; la simmetria delle misure di riservatezza; la correzione della nozione di modifica sostanziale; il ripristino dell'anticipazione delle spese di CTU; l'allineamento della colpa del detentore al criterio europeo; il chiarimento sull'IA e l'effettività dell'accesso e della conservazione della prova digitale. Gli altri rilievi completano il quadro con richieste di coordinamento, precisazione o approfondimento.

L'Unione Nazionale delle Camere Civili offre sin d'ora la propria collaborazione tecnica per la fase attuativa e per gli eventuali interventi correttivi. L'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012 consente disposizioni integrative e correttive entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi. Tale possibilità non attenua l'esigenza di correggere già nel recepimento le divergenze individuate.

L'Unione Nazionale delle Camere Civili ringrazia per l'attenzione e resta a disposizione delle Commissioni per ogni ulteriore approfondimento.

Roma, 16 settembre 2026

Il Presidente
Unione Nazionale Camere Civili
Avv. Alberto Del Noce

